

**ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ANTICHI POPOLI APS"**



STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione di intervento culturale e ricreativo avente la seguente denominazione: "ANTICHI POPOLI APS", con sede in Via delle Cartiere, 156 - 51014 Collodi PISTOIA, da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione potrà trasferire la propria sede e costituire recapiti e sedi secondarie, anche all'estero, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 2

NATURA E DURATA

L'associazione è un'associazione culturale, apertistica, aperta a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione, nel rispetto delle reciproche libertà, e non dispone né limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura per l'ammissione degli associati.

L'associazione è denominata "ANTICHI POPOLI" perché si occupa della riscoperta delle antiche culture e della loro influenza nella storia, nella cultura e nell'immaginario collettivo moderno.

L'associazione ha durata illimitata e potrà aderire a sodalizi più ampi aventi gli stessi od analoghi scopi.

ARTICOLO 3

SCOPI

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione, e formazione professionale di ogni ordine e grado ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale.

Nello specifico, l'associazione si occuperà di:

- operare per la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica del proprio territorio;
- promuovere e sviluppare ricerche, studi, ed incontri per approfondire e diffondere la conoscenza, la riscoperta e la rivalutazione degli usi, costumi e delle tradizioni artistiche, sociali e popolari dei popoli antichi;
- promuovere, favorire e organizzare iniziative e manifestazioni di carattere culturale, storico, artistico, sportivo, ludico, finalizzati alla promozione dell'associazione e della sua natura;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4

ADESIONI E SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e tutte le persone fisiche di qualsiasi sesso e condizione che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con

le loro competenze e conoscenze o anche con il solo sostegno economico.

Non possono aderire all'associazione quei gruppi o associazioni o singoli che fanno della violenza la loro modalità di dialogo.

I soci possono essere di tre tipi:

- fondatori
- ordinari
- onorari (o benemeriti)

Sono soci Fondatori quei singoli che hanno partecipato alla iniziale costituzione della associazione.

Sono soci Ordinari quei singoli che, in regola con la quota associativa annuale, avendone presentato domanda ed essendosi impegnati a rispettare e diffondere gli scopi della associazione, nonché il presente statuto e l'eventuale regolamento, partecipano attivamente e in via stabile e continuativa alla vita della associazione.

La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta redigendo il modulo predisposto con la richiesta di ammissione. A seguito della domanda, il richiedente verrà ammesso a un periodo di prova della durata di 6 mesi sotto particolare attenzione del Consiglio Direttivo, che al termine del periodo di prova deciderà a maggioranza semplice se accettare o meno l'adesione dell'aspirante socio. Se ciò avverrà, il Consiglio Direttivo conferirà al richiedente la qualifica di socio Ordinario.

L'associazione, con voto unanime dei suoi componenti, può esentare il richiedente dal succitato periodo di prova. In nessun caso l'ammissione alla qualifica di socio Ordinario sarà automatica.

Al richiedente, dell'ammissione alla qualifica di socio Ordinario, sarà comunque data comunicazione scritta della decisione del Consiglio Direttivo che, in caso di diniego, dovrà essere motivata.

Sono soci Onorari (detti anche Benemeriti) le personalità che si sono distinte nella collaborazione e nel sostegno delle attività e dei fini dell'associazione o che si sono particolarmente adoperati per il conseguimento di scopi analoghi. La qualifica di socio Onorario è concessa dall'Assemblea che, di anno in anno ne determinerà il numero.

ARTICOLO 5

CONDIZIONI DI SOCIO

Tutti i soci fondatori, Ordinari e Onorari hanno parimenti diritto all'elettorato attivo e passivo e potranno partecipare a ogni attività associativa, votare per l'approvazione del rendiconto annuale, votare per approvare e modificare allo statuto l'eventuale regolamento, votare per l'elezione ed il rinnovo degli Organi direttivi dell'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Tutti i soci hanno diritto ad essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione, nonché partecipare alle stesse, partecipare alle assemblee, votare direttamente ed essere eletti alle cariche sociali, svolgere il lavoro comunemente concordato, usufruire del materiale e delle strutture associative.

La qualità di socio ha durata illimitata, salvo quanto sotto previsto.

Tutti i soci hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione.

Tutti i soci sono tenuti e hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento, di versare le quote associative e le eventuali somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo di mero rimborso delle spese sostenute per le attività istituzionali e di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, secondo le modalità concordate dall'assemblea.

La quota associativa e ogni tipo di contribuzione sono in ogni caso e comunque intransmissibili, anche per causa di morte, e non sono rivalutabili. Le prestazioni fornite dai soci a favore dell'associazione sono gratuite, fatta salva la possibilità di eventuali rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo su domanda dell'associato.

ARTICOLO 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- per recesso volontario;
- per decesso dell'associato;
- per morosità in caso di mancato pagamento della quota associativa;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea su richiesta del Consiglio Direttivo e in casi di indisciplina, indegnità, infrazioni allo statuto e all'eventuale Regolamento, mancata osservazione delle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, oppure di danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Tali delibere

dell'Assemblea sono prese con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

- Il recesso volontario da parte dell'associato dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
- La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto al rimborso, rivalutazione e trasmissione delle quote versate né ad alcuna pretesa su fondo patrimoniale dell'associazione.

ARTICOLO 7

QUOTE ASSOCIATIVE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire, di anno in anno, l'importo delle quote da sottoscrivere per divenire socio, anche di diversa entità a seconda del tipo di socio.

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere di anno in anno a stabilire, a carico dei soli soci, anche quote da versarsi "una tantum".

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

Tutte le cariche associative sono elettive.

I componenti degli Organi Sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute e documentate nell'esclusivo interesse delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 dei soci e contenente l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea. La convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica, su sito web associativo, o altro modo stabilito nel regolamento.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate almeno 5 giorni prima del giorno previsto (ridotti a tre in caso di urgenza stabilita dal Presidente o dal Vicepresidente).

La convocazione deve riportare l'Ordine del Giorno nonché la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire in un giorno successivo.

La convocazione dovrà altresì contenere un prospetto di delega a terzi per coloro che non possano partecipare di persona (casi limitati che verranno esaminati e autorizzati all'uso di tale procedura eccezionale dal Consiglio Direttivo).

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio. E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, dietro parere positivo del Consiglio Direttivo, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

Eventuali ricorsi al Consiglio Direttivo da parte dei soci radiati dovranno essere sempre posti quale primo punto all'ordine del giorno.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto.

Ogni socio ha diritto a un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, secondo una proporzione stabilita dal Consiglio Direttivo in base al numero dei loro associati o aderenti. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

ARTICOLO 10

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci in proprio o per delega. Nelle delibere di approvazione dei Bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti;

- discutere e approvare i Bilanci consuntivi ed eventuali bilanci preventivi;
- approvare il programma generale annuale delle attività della associazione;
- discutere e approvare le proposte di Regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- proporre modifiche allo Statuto;
 - proporre e/o votare la trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti. Per le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'associazione o disposizioni sul patrimonio associativo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci Ordinari presenti in proprio o per delega. A questo proposito le eventuali frazioni decimali vanno arrotondate all'unità superiore.

ARTICOLO 11

ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, dal Segretario o da una persona designata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario dell'Assemblea (normalmente il Segretario del Consiglio Direttivo), decide sulla validità delle deleghe e sul diritto di partecipazione e di intervento.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene conservato tra gli atti dell'associazione debitamente sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Delle delibere assembleari assunte, dei bilanci e dei rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati verrà garantita ai soci la libertà di visione mediante modalità prescelte dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri che va da un minimo di 3 a un massimo di 5, fino a che associazione avrà massimo 40 membri, poi espandibile di 1 membro ogni ulteriore incremento di 20 soci, fino a un massimo di 10.

Essi sono eletti dall'Assemblea, durano in carica 1 anno e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori/consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora venisse a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio voterà per eleggere il membro dell'Assemblea che più si è distinto per volontà e dedizione.

ARTICOLO 13

POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea. In particolare provvede:

- a) alla nomina tra i suoi membri di un Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere;
- b) alla redazione del Bilancio Consuntivo e dell'eventuale Bilancio Preventivo nonché alla Relazione annuale sulla attività svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) all'accettazione e conferma dei nuovi soci Ordinari, secondo l'articolo 4 del presente Statuto nonché ai provvedimenti di esclusione dei soci secondo l'articolo 6 del presente Statuto;
- d) a deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- e) alla determinazione dell'importo minimo della quota annuale che dovrà essere versata da chi vorrà essere ammesso alla qualifica di socio Ordinario;
- f) a eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- g) alla promozione ed organizzazione delle manifestazioni sociali e del programma annuale delle attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- h) alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative come convenzioni e/o accordi con gli Enti Pubblici competenti nonché con soggetti privati che si rendano opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali;
- i) all'acquisto dei degli strumenti necessari a svolgere le attività istituzionali o alla vendita di quelli non più necessari,, all'accettazione delle donazioni, alla gestione del patrimonio sociale ed ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'associazione;
- j) a stendere, ove lo ritenga necessario, il Regolamento interno e ad apporne le modifiche che si rendessero opportune;
- k) a creare, ove lo ritenga necessario, sezioni territoriali dell'associazione, dipendenti direttamente dal Consiglio Direttivo;
- l) a fare quanto necessario per assicurare il buon funzionamento dell'associazione.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente secondo art. 16 del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 14

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente, di comune accordo con il Vice Presidente, lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione, anche telefonico, deve essere fatto almeno 3 giorni prima, riducibili a uno in caso di urgenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare, dietro invito anche solo telefonico, terze persone, siano esse soci oppure no, senza diritto di voto e con funzioni solamente consultive e comunque su disposizione del Presidente.

Nel caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi collegiali l'Amministratore e/ il Consigliere decade dalla carica.

ARTICOLO 15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza il Vice Presidente lo sostituisce. Delle sue riunioni è redatto verbale a cura del Segretario. Per la validità delle delibere si richiede la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica. Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE

La rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano congiuntamente al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario. Il Presidente è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'associazione. La firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione presso le Banche o gli Uffici Postali spettano anche al Segretario e al Tesoriere con firma disgiunta dal Presidente o anche ad altri membri del Consiglio Direttivo, purché delegati dal Presidente di comune accordo con atto deliberativo.

Il Presidente rimane in carica per un anno ed è rieleggibile.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 17

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, esercitandone le funzioni.

ARTICOLO 18

SEGRETARIO

Il Segretario tiene l'elenco dei soci e ne cura l'aggiornamento, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Controlla inoltre l'incasso delle quote sociali, l'aggiornamento della contabilità e dei libri sociali.

ARTICOLO 19

TESORIERE

Il Tesoriere cura e controlla l'incasso delle quote sociali, provvede all'aggiornamento della contabilità e dei libri sociali. Nonché a redigere e proporre al Consiglio Direttivo i progetti di Bilancio Preventivo e Consultivo.

ARTICOLO 20

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.¹

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita

¹ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**).

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 21

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio;
- c) da eventuali erogazioni e contributi di terzi.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- 1- dalle quote sociali;
- 2- dalle eventuali eccedenze dei proventi sulle spese, derivanti da manifestazioni;
- 3- dai proventi netti comunque pervenuti all'associazione in seguito a servizi od attività svolte;
- 4- da ogni altro eventuale ricavo, rendita, provento ed altra entrata comunque denominate che concorre all'incremento dell'attività sociale, sempre nell'ambito dei fini istituzionali e statutari.

Eventuali utili e avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate, non saranno comunque mai oggetto di distribuzione diretta o indiretta tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e dovranno essere reinvestiti per fini istituzionali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Analogamente non sarà possibile procedere, durante la vita dell'associazione, alla distribuzione tra i soci di fondi, riserve, capitale ovvero fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 22

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro i successivi quattro mesi il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio Consuntivo nonché il Bilancio Preventivo per il successivo esercizio. Il Consiglio Direttivo dovrà depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 23

LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro richiesta al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24

VOLONTARI



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 25

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 26

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea in seduta straordinaria, secondo l'art. 10 del presente Statuto. La partecipazione all'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione è obbligatoria in seconda convocazione. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, non potrà essere ridistribuito tra i soci e, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, verrà devoluto ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità purché di carattere culturale, il tutto secondo quanto verrà deliberato durante l'assemblea.

ARTICOLO 27

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno, e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia (*Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore)) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.